

R.G. 5/22

ATTO TELEMATICO DEPOSITATO IL 09 DIC. 2021

Rep. cartaceo 600/24



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

SEZIONE CIVILE

Decreto di omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

nel procedimento N 3/2021 Sovraind – AR proposto da

ORZES FABRIZIO

Il Giudice Delegato

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata il 22-7-2021 ed integrato in data 11-11-2021 , da **ORZES FABRIZIO** richiamato il contenuto del proprio decreto in data 27/30-8-2021 , in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura ; alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative ed ai i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

Rilevato che in data 28-10-2021 ed in data 23-11-2021 si sono tenute le udienze per la verifica dei consensi pervenuti all'O.C.C. nei dieci giorni antecedenti e si è dato atto che il professionista ha relazionato sulla situazione dei consensi da parte dei creditori aventi diritto al voto ; che pertanto all'esito si è dichiarata raggiunta la maggioranza da parte dei creditori aventi diritto al voto ;

Rilevato che il professionista OCC ha inviato ai creditori la Relazione ex art 12 comma 1 L 3/2012, sia in data 15-10-2021 sia successivamente in data 16-11-2021 (con la integrazione del piano di reperimento delle risorse necessarie ad eseguire i pagamenti anticipati per tutti i creditori) ;

che non risultano proposte opposizioni , né rispetto alla comunicazione della Relazione avvenuta il 15-10-2021 – nella quale si dava già atto del miglioramento per tutti i



creditori dei tempi di pagamento - , né rispetto alla comunicazione successiva del 16-11-2021;

che il professionista OCC – anche in relazione alla Integrazione alla Proposta e piano depositata dal debitore - ha trasmesso al Giudice la Relazione in data 16-11-2021 e definitivamente attestato la fattibilità della proposta;

Ritenuto che l'accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni .

Esame della legittimità del procedimento

Si procede a questo punto alla valutazione della legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.

La valutazione sul punto è, come si è già visto, positiva.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

La maggioranza dei consensi è stata raggiunta, in forma espressa o tacita, a seguito della documentata comunicazione ai creditori della relazione dell'OCC, compresa di quella integrativa allegata alla integrazione della proposta del 16-11-2021.

L'OCC ha comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione .

La proposta prevede :

pagamento del 100% ai creditori prededucibili, (spese OCC)

- pagamento paritetico di tutti i creditori chirografari, in misura del 5,34% ciascuno



Il piano di realizzazione dell'attivo prevede la destinazione ai creditori dell'importo di € 71.769,00 complessivo , di cui € 38.500,00 entro il 31-12-2021 (di cui € 35.500 per intervento del terzo finanziatore Orzes Sergio, fratello del debitore che ha sottoscritto la proposta di accordo) , € 16.635,00 entro il 31-12-2022 con parziale intervento del terzo finanziatore per € 13.635,00 e per il resto pagamento del debitore; € 16.635,00 a saldo entro il 31-12-2023 con parziale intervento del terzo finanziatore per € 8.366,00 , mediante incasso di un credito privilegiato da procedura fallimentare per € 5.269,00 e per il resto con pagamento del debitore ;

Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi , dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta – sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che l'Accordo è attuabile.

La legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:

- l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante all'Accordo;

- l'attuabilità dell'Accordo stesso, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentirne il rispetto .

La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore (dichiarazioni dei redditi proprie del fratello Orzes Sergio che fornisce finanza esterna); possono pertanto esserne recepite le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

Alla luce di quanto sopra la proposta ai creditori appare fattibile e conveniente .



Per tutte le ragioni esposte l'Accordo proposto dal ricorrente può essere omologato.

P.Q.M.

1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da **ORZES FABRIZIO**, secondo proposta e piano riportati in motivazione;

2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini, a spese e cura del ricorrente.

Rimini, 6-11-2021

Il Giudice Delegato

Dr Francesca Miconi

